

XVI legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 1018**

“Conversione in legge del
decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143, recante
interventi urgenti in materia
di funzionalità del sistema
giudiziario”

settembre 2008
n. 43



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

M. Magrini _3789

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: -----

A. Sansò _3435

S. Biancolatte _3659

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Chiara Micelli _3521

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1018

“Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario”

settembre 2008

n. 43

a cura di: S. Marci

INDICE

PREMESSA	7
SCHEDE DI LETTURA	9
Articolo 1, commi 1 e 2 <i>(Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133)</i> Scheda di lettura.....	11
Articolo 1, commi 3-7 <i>(Disciplina transitoria)</i> Scheda di lettura.....	23
Articolo 1, comma 8 <i>(Ordinamento giudiziario)</i> Scheda di lettura.....	27
Articolo 2 <i>(Fondo unico giustizia)</i> Scheda di lettura.....	29
Articolo 3 <i>(Norma di copertura finanziaria)</i> Scheda di lettura.....	37
Articolo 4 <i>(Entrata in vigore)</i> Scheda di lettura.....	39

Premessa

L'**A.S. 1018**, recante "*Conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario*" (Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro della giustizia e Ministro dell'economia e delle finanze), è stato presentato al Senato della Repubblica in data 16 settembre 2008; annunciato nella seduta pomeridiana n. 58 del 17 settembre 2008 e assegnato alla 2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 16 settembre 2008, con pareri delle commissioni 1^a (Aff. cost., anche sui presupposti di costituzionalità), 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze).

Il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 consta di quattro articoli.

L'**articolo 1** modifica la disciplina del trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui alle leggi 16 ottobre 1991, n. 321 e 4 maggio 1998, n. 133. Secondo la relazione illustrativa, l'intervento normativo in esame è dettato dall'esigenza di sopperire alla scoperta dell'organico del personale di magistratura nelle c.d. sedi disagiate, resa pressante dal divieto introdotto dalla legge 30 luglio 2007, n. 111 di destinare i magistrati ordinari al termine del tirocinio a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

L'**articolo 2** reca una più puntuale disciplina del c.d. Fondo unico giustizia, la cui istituzione era già stata prevista dall'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

L'**articolo 3** reca la copertura finanziaria.

L'**articolo 4** disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1, commi 1 e 2
(*Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133*)

1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo le parole: «o destinati» sono soppresse;

b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (*Trasferimento d'ufficio*).
– 1. Ai fini della presente legge, per trasferimento d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorché egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, e ai trasferimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

a) mancata copertura del posto messo a concorso nell'ultima pubblicazione;

b) quota di posti vacanti superiore alla media nazionale della copertura.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a sessanta, ed indica tra le

stesse le sedi a copertura immediata, in misura non superiore a dieci, individuate tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni.

4. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità, in numero non superiore a cento unità.

5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilità dei magistrati, delibera con priorità in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate.»;

c) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - (*Trasferimento d'ufficio nelle sedi a copertura immediata*). – 1. Per le sedi a copertura immediata rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, con il trasferimento d'ufficio dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. Resta fermo

quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, in ordine al passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.

2. Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico. Non possono essere altresì trasferiti i magistrati in servizio presso altre sedi disagiate.

3. La percentuale di cui al comma 2 è calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.

4. Le condizioni per il trasferimento d'ufficio devono sussistere alla data di pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1, comma 3.

5. Il trasferimento di ufficio è disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania.

6. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione.

7. Nell'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dello

stesso ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo.»;

d) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (*Indennità in caso di trasferimento d'ufficio*). - 1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 e 1-bis è attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni, un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità. L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

2. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

3. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 e 1-bis l'aumento previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte l'ammontare della indennità integrativa speciale in godimento.»;

e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art 5. - (*Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento d'ufficio*). - 1. Per i magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate ai sensi degli articoli 1 e 1-bis l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento per un posto di grado pari a quello occupato in

precedenza, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede, fino al sesto anno di permanenza. L'effettivo servizio è computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.

2. Se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i quattro anni, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi ovvero di funzioni di legittimità. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.»;

f) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (*Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di applicazione*). – 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 5, per i magistrati applicati in sedi disagiate l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l'aumento della metà per ogni mese di servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate.».

2. L'articolo 3, i commi da 1 a 8 dell'articolo 4 e l'articolo 4-bis della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono abrogati.

L'**articolo 1** è composto da 8 commi. I commi 1 e 2 modificano la disciplina del trasferimento d'ufficio dei magistrati.

Sulla materia in esame si sono succeduti nel tempo numerosi provvedimenti. Con particolare riferimento ai trasferimenti d'ufficio oggetto del decreto-legge in esame, si ricordano gli artt. 5-9 del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292¹, poi soppressi dalla legge di conversione 8 novembre 1991, n. 356, che ne ha contestualmente trasposto il contenuto negli artt. 3, 4 e 4-bis della legge 16 ottobre 1991, n. 321². A tale normativa, che disciplina il trasferimento d'ufficio nelle sedi rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni (c.d. sedi non richieste), si è poi affiancata la legge 4 maggio 1998, n. 133³, che riguarda in particolare il trasferimento d'ufficio alle c.d. sedi disagiate.

Come è noto, la materia è coperta dall'art. 107, primo comma, Cost., ai sensi del quale "I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del

¹ "Disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimento di ufficio di magistrati per la copertura".

² "Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia".

³ "Incentivi ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali".

Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso".

Il **comma 1**, articolato in sei lettere, modifica la legge 4 maggio 1998, n. 133, recante "*Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali*".

In particolare, la **lettera a)** modifica il titolo della legge, eliminando il riferimento alla destinazione d'ufficio, per cui il nuovo titolo recita "*Incentivi ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali*".

Come si vedrà in seguito, infatti, il decreto-legge in esame ha escluso dall'ambito di applicazione della legge 133/1998 i magistrati destinati alle sedi di servizio al termine del tirocinio.

Secondo la relazione illustrativa, ciò dipenderebbe dal fatto che l'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160⁴, come sostituito dall'art. 2, comma 4, della legge 30 luglio 2007, n. 111⁵, prevede ora che i magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

La **lettera b)**, sostituisce l'art. 1 della legge 133/1998, con una nuova disciplina che presenta le seguenti novità:

(1) come si è già detto, vengono esclusi (nuovo art. 1, comma 1) dall'ambito di applicazione della legge (e dunque dai relativi benefici) i magistrati destinati alle c.d. sedi disagiate al termine del tirocinio.

Come già avveniva in passato, sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione della legge:

- i magistrati trasferiti d'ufficio per incompatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511⁶;

- i magistrati trasferiti d'ufficio per motivi disciplinari, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109⁷.

⁴ "Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150".

⁵ "Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario".

⁶ "Guarentigie della magistratura".

⁷ "Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150".

(2) Alle sedi disagiate possono essere destinati (*rectius*: trasferiti) d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità (nuovo art. 1, comma 4).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 160/2006, tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità.

(3) Il numero di magistrati che possono essere destinati d'ufficio alle sedi disagiate non può essere superiore a 100 unità (nuovo art. 1, comma 4).

Precedentemente, l'art. 1, comma 3, della legge 133/1998 prevedeva il numero massimo di 50 unità per gli anni successivi al 2000.

(4) Muta la definizione di trasferimento d'ufficio. Per esso difatti si intenderà ogni tramutamento dall'attuale sede di servizio ad una sede disagiata:

- per la quale il magistrato non abbia proposto domanda, limitandosi a manifestare il consenso o la disponibilità ad esservi trasferito d'ufficio (come già era stabilito in passato);

- comportando una distanza superiore a 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio (il testo previgente richiedeva il mutamento di regione ed una distanza, eccezion fatta per la Sardegna, superiore ai 150 chilometri).

La relazione illustrativa afferma che tale riduzione della distanza minima - tra la sede di provenienza e la sede disagiata di destinazione - richiesta per il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge è volta ad incentivare un maggior numero di magistrati ad offrire la propria disponibilità al trasferimento d'ufficio.

(5) Muta la definizione di sede disagiata (nuovo art. 1, comma 2).

In primo luogo, viene eliminato il riferimento alle Regioni Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Pertanto, la disciplina delle sedi disagiate potrà trovare applicazione su tutto il territorio nazionale, laddove se ne verifichino i presupposti.

Inoltre, mentre in passato era considerato sede disagiata l'ufficio giudiziario ove si fosse verificata la mancata copertura di posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione per il quale ricorressero almeno due dei seguenti requisiti: a) vacanze superiori al 15 per cento dell'organico; b) elevato numero di affari penali con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata; c) elevato numero di affari civili in rapporto alla media del distretto ed alle consistenze degli organici,

d'ora in avanti sarà sufficiente che (ferma restando la mancata copertura del posto messo a concorso nell'ultima pubblicazione) la quota di posti vacanti sia superiore alla media nazionale della copertura.

(6) Nell'ambito delle non più di 60 sedi disagiate individuate annualmente dal C.S.M. (viene eliminato il riferimento al termine del 31 gennaio per la suddetta

individuazione), saranno indicate non più di 10 sedi particolarmente disagiate, definite "a copertura immediata" (nuovo art. 1, comma 3). Le sedi a copertura immediata sono individuate tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni e sono destinatarie di una specifica disciplina (v. *infra*, lettera c).

La **lettera c)**, come è stato anticipato, introduce nella legge 133/1998 un nuovo art. 1-*bis* dedicato al nuovo istituto del "*Trasferimento d'ufficio nelle sedi a copertura immediata*".

Come si è detto, le sedi a copertura immediata non possono essere più di dieci e sono individuate tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni (mentre, come si è visto, la disciplina del trasferimento d'ufficio di cui al nuovo art. 1 della legge 133/1998 trova applicazione nel caso di mancata copertura del posto messo a concorso nell'ultima pubblicazione).

Questo tipo di trasferimento (al contrario del trasferimento d'ufficio di cui all'art. 1 della legge 133/1998) prescinde dall'esistenza di manifestazioni di consenso o di disponibilità da parte del trasferendo.

Esso può riguardare magistrati che:

(1) svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni (nuovo art. 1-*bis*, comma 1) e

(2) alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio o che tale domanda abbiano successivamente revocato (nuovo art. 1-*bis*, comma 1) e

(3) prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi (nuovo art. 1-*bis*, comma 5). Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo. Per il distretto di Messina si considera limitrofo anche il distretto di Reggio Calabria. Per il distretto di Reggio Calabria si considerano limitrofi anche i distretti di Messina e di Catania.

Ai sensi del nuovo art. 1-*bis*, comma 2, non possono essere trasferiti d'ufficio magistrati in servizio presso:

(1) uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico;

(2) altre sedi disagiate.

Si segnala fin d'ora che l'art. 1, comma 7, del decreto-legge in esame stabilisce che le disposizioni sul trasferimento d'ufficio alle sedi c.d. "a immediata copertura" dei magistrati che abbiano superato il suddetto termine decennale di permanenza nelle medesime funzioni non si applicano a coloro che, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, presentano domanda di

trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, senza revocarla prima della definizione della relativa procedura.

Il C.S.M. è autorizzato a derogare a quanto disposto dall'art. 19 del decreto legislativo 160/2006. Tale disposizione prevede che "Salvo quanto previsto dagli articoli 45 e 46, i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni, per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni. Nei due anni antecedenti la scadenza del termine di permanenza di cui al comma 1, ai magistrati non possono essere assegnati procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di permanenza nell'incarico. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio è assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso".

Al contrario, viene fatto salvo il disposto dell'art. 13 del decreto legislativo 160/2006. Pertanto, il trasferimento d'ufficio non potrà determinare passaggi dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa in deroga ai requisiti previsti dal suddetto art. 13.

L'art. 1-*bis* (commi da 2 a 7) contiene poi la disciplina dei criteri che presiedono alla individuazione delle sedi definite a copertura immediata e alla scelta dei magistrati da trasferire indipendentemente dal loro consenso.

Tale disciplina è mutuata in maniera quasi pedissequa da quella di cui agli artt. 3 e 4 della legge 321/1991 (relativa alle c.d. sedi non richieste), di cui pertanto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge in esame ha disposto l'abrogazione (v. *infra*).

La relazione illustrativa suggerisce che non essendo mai stata revocata in dubbio la conformità a Costituzione della suddetta legge 321/1991, ciò dovrebbe porre la nuova disciplina di cui al decreto-legge in esame al riparo da obiezioni sotto quel profilo.

La **lettera d)** sostituisce l'art. 2 della legge 133/1998 che disciplina le indennità spettanti ai magistrati trasferiti d'ufficio ai sensi degli artt. 1 e 1-*bis* della legge 133/1998.

Secondo la relazione illustrativa, l'esperienza dimostra come il meccanismo di incentivi previsto dalla legge 133/1998 abbia trovato applicazione, prevalentemente, nei confronti degli uditori giudiziari destinati d'ufficio ad una sede disagiata all'atto del conferimento delle funzioni giudiziarie. Tali benefici non hanno incentivato un adeguato numero di magistrati a trasferirsi dalla propria sede di servizio ad una sede disagiata, principalmente in ragione dei costi che tale trasferimento comporta (necessità abitative; spese di viaggio per fare periodicamente ritorno nella propria città di origine; eccetera). Pertanto, *"tenuto conto della necessità di adibire all'esercizio delle funzioni requirenti e delle funzioni giudicanti penali monocratiche esclusivamente magistrati che abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità, è dunque indispensabile modificare il regime di benefici attualmente in vigore, escludendo dal suo ambito di applicazione i magistrati destinati alle sedi di servizio al termine del tirocinio (non più utilizzabili per lo svolgimento di quelle funzioni) e potenziando, soprattutto sotto il profilo economico, gli incentivi riconosciuti ai magistrati che danno il proprio consenso o la propria disponibilità al trasferimento d'ufficio in una sede disagiata"*.

I commi 1 e 2 del nuovo art. 2, così come in passato, disciplinano l'indennità mensile. Mentre precedentemente tale indennità mensile era determinata in base al doppio dell'importo previsto quale diaria giornaliera per il trattamento di missione, d'ora in avanti essa sarà pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità.

L'indennità verrà corrisposta per il periodo effettivo di servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di 4 anni. L'effettivo servizio non include i periodi:

- di congedo straordinario;
- di aspettativa per qualsiasi causa;
- di astensione facoltativa previsti dagli artt. 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151⁸ (rispettivamente in tema di congedo parentale e di congedo per la malattia del figlio);
- di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

Secondo la relazione illustrativa, la *ratio* di tale esclusione - analoga a quella già prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27⁹, in materia di c.d.

⁸ "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53".

⁹ "Provvidenze per il personale di magistratura". L'art. 3 stabilisce che "Fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, è istituita a favore dei magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività, a decorrere dal 1° luglio 1980, una speciale indennità non pensionabile, pari a L. 4.400.000 annue, da corrispondersi in ratei mensili con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e di sospensione dal servizio per qualsiasi

indennità giudiziaria riconosciuta al personale della magistratura - risiede nel fatto che l'indennità mensile non è una componente dello stipendio del magistrato, ma un beneficio economico finalizzato ad incentivare lo svolgimento effettivo delle funzioni giudiziarie in una sede di servizio dichiarata disagiata.

Come in passato, l'indennità mensile non è cumulabile con l'indennità di missione di cui all'art. 13, primo e secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97¹⁰, come sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27¹¹.

Il comma 3 dell'art. 2 disciplina la c.d. indennità di prima sistemazione di cui all'art. 12, comma secondo, della legge 26 luglio 1978, n. 417¹², ossia un'indennità fissa, corrisposta all'atto del trasferimento e finalizzata a compensare i costi del mutamento di sede.

Come in passato, l'indennità di prima sistemazione compete in misura pari a nove volte l'ammontare della indennità integrativa speciale in godimento.

E' stata invece eliminata la previsione in base alla quale l'indennità in esame doveva essere corrisposta anche ai magistrati destinati alle sedi disagiate quali uditori giudiziari con funzioni dopo il primo biennio di permanenza in tali uffici.

La **lettera e)** sostituisce l'art. 5 della legge 133/1998, che attiene ai benefici di carriera riconosciuti ai magistrati trasferiti d'ufficio.

Anche i nuovi benefici di carriera riguarderanno i soli magistrati trasferiti d'ufficio e non quelli assegnati.

Si ricorda che, al fine di incentivare il trasferimento di magistrati in sedi disagiate, il suddetto art. 5 della legge 133/1998 prevedeva originariamente che per i magistrati assegnati o trasferiti d'ufficio a sedi disagiate l'anzianità di servizio fosse calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello d'ufficio, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il primo biennio di permanenza (comma 1). Inoltre, se la permanenza in servizio presso la sede disagiata superava i cinque anni, il medesimo aveva diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti (comma 2).

causa. L'indennità di cui al primo comma non è computabile nella determinazione dell'indennità prevista dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Essa è adeguata di diritto, ogni triennio, contestualmente all'adeguamento degli stipendi previsti dall'articolo 2 nella misura percentuale per questi ultimi stabilita. Agli uditori, fino al conferimento delle funzioni giurisdizionali, l'indennità è corrisposta in misura pari alla metà di quella erogata agli altri magistrati. Alla erogazione della indennità si provvede nelle forme previste dall'articolo 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039".

¹⁰ "Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato".

¹¹ "Provvidenze per il personale di magistratura".

¹² "Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali".

Il comma 2 era stato poi modificato dall'art. 14-*sexiesdecies* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115¹³, che aveva stabilito che la preferenza sugli altri aspiranti non trovava applicazione nei confronti di coloro che fossero stati nominati uditori giudiziari in data anteriore al 9 maggio 1998. Tale modifica veniva a incidere sulla posizione di coloro che avevano accettato di trasferirsi in una sede disagiata, sul presupposto che tale sacrificio sarebbe stato poi ricompensato.

Per tale motivo, il C.S.M., con delibera del 29 settembre 2005, considerato che il comma 2 del suddetto art. 14-*sexiesdecies* sanciva che la disposizione di cui al comma 1 si applicava per la copertura dei posti pubblicati in data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, aveva stabilito che la limitazione nei confronti di coloro che erano stati nominati uditori giudiziari in data anteriore al 9 maggio 1998 operava solo per i magistrati che si fossero trasferiti in una sede disagiata dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (e dunque solo nei confronti di quei magistrati che si erano trasferiti in una sede disagiata pur sapendo che non avrebbero presumibilmente goduto del principale dei benefici ricollegati alle sedi disagiate).

La suddetta delibera del C.S.M. è stata però annullata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con sentenza n. 845/2007, depositata in data 5 febbraio 2007.

L'art. 4, comma 16, della legge 111/2007 ha riportato, in buona sostanza, l'art. 5, comma 2, della legge 133/1998 alla sua originaria formulazione. Conseguentemente, il magistrato che avesse esercitato le proprie funzioni presso una sede disagiata per più di cinque anni aveva di nuovo diritto, in caso di trasferimento a domanda, di essere preferito a tutti gli altri aspiranti.

La lettera in esame interviene dunque nuovamente sulla questione della valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate, stabilendo che:

(1) l'anzianità di servizio è calcolata in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede disagiata, sino al sesto anno di permanenza. Tale previsione non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi ovvero funzioni di legittimità.

(2) ciò vale esclusivamente ai fini del primo trasferimento per un posto di grado pari a quello occupato in precedenza (e dunque non più per il passaggio, ad esempio, da tribunale a corte d'appello);

(3) se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i 4 anni, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze. Tale previsione non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.

L'art. 1, comma 5, del decreto-legge in esame limita il diritto di preferenza di cui godono, sulla base della formulazione previgente della disposizione in esame, i magistrati che alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame erano già stati trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate (v. *infra*).

¹³ "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.

Ai benefici suddetti si aggiunge la facoltà - già prevista dall'art. 3 della legge 133/1998 (che non è stato modificato dal decreto-legge in esame) - di ottenere il trasferimento del coniuge dipendente statale.

La **lettera f)** introduce, dopo l'art. 5 della legge 133/1998, un nuovo art. 5-*bis*, dedicato alla valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di applicazione, il cui contenuto riproduce integralmente il contenuto del vecchio comma 4 dell'art. 5.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 110 dell'ordinamento giudiziario, "Possono essere applicati ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'art. 70, comma 1, sostituiti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d'appello".

La relazione illustrativa afferma che si è deciso di fare confluire la suddetta disciplina in un articolo separato, trattandosi di benefici di carriera che hanno contenuti e presupposti diversi rispetto ai benefici riconosciuti ai magistrati trasferiti d'ufficio.

Conseguentemente alla nuova regolamentazione della materia operata dall'art. 1 del decreto-legge in esame, il **comma 2** abroga gli artt. 3, 4 (ad eccezione dell'ultimo comma, che reca a sua volta abrogazioni) e 4-*bis* della legge 321/1991, che disciplinano il trasferimento d'ufficio nelle sedi rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni.

L'art. 3 della legge 321/1991 affermava che: "Il Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro di grazia e giustizia, individua annualmente le sedi non richieste tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni disposte a norma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Consiglio superiore della magistratura pubblica un elenco delle sedi non richieste indicate nel comma 1 e di cui ritiene urgente la copertura. I magistrati che sono destinati a domanda ad una delle sedi comprese nell'elenco di cui al comma 2 hanno diritto, alla scadenza del termine indicato dall'articolo 194, del citato ordinamento giudiziario, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, ad essere trasferiti od assegnati nelle sedi richieste, escluso il conferimento di uffici direttivi e di funzioni di grado superiore rispetto a quelle in precedenza esercitate, con precedenza rispetto a qualsiasi aspirante, e nei limiti delle vacanze disponibili. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì

agli uditori giudiziari che, assegnati a sedi comprese nell'elenco di cui al comma 2, vi prestano servizio per almeno quattro anni".

L'art. 4, commi 1-8, della legge 321/1991 affermava che: "1. Dopo la pubblicazione dell'elenco delle sedi non richieste, il Consiglio superiore della magistratura delibera sulle domande di tramutamento eventualmente sopravvenute per tali sedi, sospende l'esame di tutte le altre e, nel termine di trenta giorni dalla predetta pubblicazione, provvede alle coperture con trasferimenti di ufficio di magistrati assegnati a funzioni di organico identiche a quelle concernenti i posti da ricoprire. I magistrati da trasferire sono individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 6. Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico. Il magistrato assegnato o trasferito d'ufficio, compresa la prima assegnazione di sede degli uditori giudiziari, non può essere trasferito ad altra sede prima di due anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso, salvo che ricorrano gravi motivi di salute o gravi ragioni di servizio. Non possono essere altresì trasferiti i magistrati in servizio presso sedi comprese nell'elenco di cui all'articolo 3. 2. La percentuale di cui al comma 1 viene calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto. 3. Le condizioni per il trasferimento di ufficio debbono sussistere alla data di pubblicazione dell'elenco delle sedi non richieste. 4. Il trasferimento di ufficio si realizza con magistrati che prestano servizio nel medesimo distretto nel quale sono compresi i posti da coprire e, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi. 5. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto per il quale è minore la distanza chilometrica ferroviaria, e se nel caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione. Analogamente si considera più vicino il distretto il cui capoluogo ha la distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, più breve rispetto al capoluogo del distretto in cui è compreso l'ufficio da coprire. 6. Nell'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dello stesso ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo e che abbia un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni dalla nomina. 7. Se in uno stesso distretto vi sono più uffici da coprire a norma del comma 1, si tiene conto delle indicazioni di gradimento espresse secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità. In difetto di indicazioni il magistrato con maggiore anzianità è destinato all'ufficio con organico più ampio. 8. Ai magistrati assegnati a norma del presente articolo si applica la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 3".

L'art. 4-*bis* della legge 321/1998 affermava che: "I magistrati trasferiti d'ufficio a norma della presente legge non possono essere nuovamente trasferiti, con la medesima procedura, se non decorsi otto anni dall'iniziale provvedimento di trasferimento d'ufficio e non possono essere trasferiti a domanda prima di tre anni dal giorno in cui hanno assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano specifici e gravi motivi di salute".

Articolo 1, commi 3-7
(Disciplina transitoria)

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n.133, come sostituito dal comma 1, lettera *b*), si applicano esclusivamente ai procedimenti di trasferimento d'ufficio a sedi disagiate avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n.133, come sostituito dal comma 1, lettera *d*), si applicano esclusivamente ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei confronti dei magistrati precedentemente trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate continuano ad applicarsi le suddette disposizioni nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n.133, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla lettera *e*) del comma 1, continua a trovare applicazione nei confronti dei magistrati i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate, ma il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera limitatamente al 50 per cento dei posti, di pari grado, messi a concorso

nell'ambito di ciascun ufficio. Nel caso in cui i posti messi a concorso siano di numero dispari, il diritto di preferenza non opera, altresì, in relazione al posto eccedente il 50 per cento.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n.133, così come modificato dal presente decreto, non si applicano ai magistrati indicati al comma 5. Per i medesimi l'anzianità di servizio continua ad essere calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello di ufficio e con i limiti di cui all'articolo 5, comma 3, della citata legge 4 maggio 1998, n.133, così come modificato dal presente decreto, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il primo biennio di permanenza.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis* della legge 4 maggio 1998, n.133, come introdotto dal comma 1, lettera *c*), non si applicano ai magistrati che entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto presentino domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, senza revocarla prima della definizione della relativa procedura.

I commi da 3 a 7 contengono la disciplina transitoria.

In particolare, il **comma 3** dichiara che la disciplina del trasferimento d'ufficio di cui all'art. 1 della legge 133/1998, come sostituito dal comma 1, lettera *b*), dell'articolo in esame si applicherà esclusivamente ai procedimenti di trasferimento d'ufficio a sedi disagiate avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Analogamente, il **comma 4** prevede che anche la nuova disciplina dell'indennità per trasferimento d'ufficio di cui all'art. 2 della legge 133/1998, come sostituito dal comma 1, lettera d), dell'articolo in esame si applichi esclusivamente ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Il comma 2 chiarisce che nei confronti dei magistrati precedentemente trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate continua ad applicarsi il testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Ai sensi del **comma 5**, i magistrati che alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame erano già stati trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate conservano il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti, in caso di trasferimento a domanda, alle condizioni previste dall'art. 5, comma 2, della legge 133/1998, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal comma 1, lettera e), del disegno di legge in esame.

Tuttavia, come è già stato anticipato, tale preferenza opererà limitatamente al 50 per cento dei posti, di pari grado, messi a concorso nell'ambito di ciascun ufficio.

Inoltre, se i posti messi a concorso sono in numero dispari, la preferenza non opererà in relazione al posto eccedente il 50 per cento.

Pertanto, si apporta una modifica che va a incidere sulla posizione di coloro che avevano accettato di trasferirsi in una sede disagiata, sul presupposto che tale sacrificio sarebbe stato poi ricompensato (v. anche la scheda di lettura relativa all'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto-legge in esame).

Secondo la relazione illustrativa, *"In tal modo si intendono contemperare le esigenze dei magistrati provenienti dalle sedi disagiate, che vantano un diritto alla prescelta, con quelle degli altri magistrati, spesso con notevole anzianità di servizio, che per effetto del regime di prescelta assoluta accordata ai primi vedono da molto tempo frustrate le proprie legittime aspettative di scelta della sede di servizio"*.

Il **comma 6** stabilisce che ai magistrati che alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame erano già stati trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, della legge 133/1998, come modificato dal decreto-legge in esame. Per tali soggetti, dunque, l'anzianità di servizio continua ad essere calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello d'ufficio in misura doppia per ogni anno di servizio effettivo prestato nella sede dopo il primo biennio di permanenza.

Come è già stato ricordato, ai sensi del **comma 7**, le disposizioni sul trasferimento d'ufficio alle sedi c.d. "a immediata copertura" dei magistrati che abbiano superato il termine decennale di permanenza nelle medesime funzioni

non si applicano a coloro che, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, presentano domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, senza revocarla prima della definizione della relativa procedura.

Articolo 1, comma 8
(Ordinamento giudiziario)

8. Al terzo comma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, il secondo periodo è soppresso.

Il **comma 8** sopprime il secondo periodo del terzo comma dell'art. 192 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

La disposizione soppressa stabiliva che le domande di trasferimento ad altra sede conservavano validità fino a quando non erano, con successiva dichiarazione o con altra domanda, revocate.

Tale disposizione imponeva al C.S.M. di esaminare anche le domande pendenti da anni, benché non più reiterate dai magistrati che le avevano presentate. Ciò rendeva particolarmente problematica la gestione della grande mole di domande.

La disposizione in esame è quindi finalizzata ad evitare un inutile aggravio di lavoro per il C.S.M., consentendo allo stesso di esaminare le sole domande che corrispondono ad un interesse concreto ed attuale del magistrato al trasferimento.

Potrebbe essere valutata l'opportunità di chiarire quale sia il nuovo termine di validità delle domande di tramutamento, anche alla luce del fatto che il terzo comma del suddetto art. 192 continua ad affermare che le domande di tramutamento ad altra sede possono essere presentate in qualunque momento, indipendentemente dall'attualità della vacanza o dall'annuncio di questa nel Bollettino Ufficiale.

Articolo 2 *(Fondo unico giustizia)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, denominato: «Fondo unico giustizia», è gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. con le modalità stabilite con il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23.

2. Rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi:

a) di cui al medesimo articolo 61, comma 23;

b) di cui all'articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, inclusi quelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori finanziari, depositari delle somme di denaro, dei proventi, dei crediti, nonché dei beni di cui al comma 2, intestano «Fondo unico giustizia» i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, nonché le attività di cui alla lettera c) del comma 2. Entro lo stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri

operatori finanziari trasmettono a Equitalia Giustizia S.p.A., con modalità telematica e nel formato elettronico reso disponibile dalla medesima società sul proprio sito internet all'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, le informazioni individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di intestazione di cui al primo periodo, Equitalia Giustizia S.p.A. provvede, se non già eseguite alla medesima data da Poste Italiane S.p.A., dalle banche ovvero dagli altri operatori finanziari, alle restituzioni delle somme sequestrate disposte anteriormente alla predetta data dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale.

4. Sono altresì intestati «Fondo unico giustizia» tutti i conti correnti ed i conti di deposito che Equitalia Giustizia S.p.A., successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, dell'articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale, i relativi utili di gestione, nonché i controvalori degli atti di disposizione dei beni confiscati di cui al predetto articolo 61, comma 23.

5. Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia concernenti le spese di investimento di cui all'articolo 2, comma 614, della legge 24 dicembre 2007, n.244, le somme di denaro per le quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale, è stata decisa dal giudice dell'esecuzione ma non ancora eseguita la devoluzione allo Stato delle somme medesime.

6. Con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è determinata altresì la remunerazione massima spettante a titolo di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta a Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione delle risorse intestate «Fondo unico giustizia». Con il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23, sono inoltre stabilite le modalità di controllo e di rendicontazione delle somme gestite da Equitalia Giustizia S.p.A., nonché la natura delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i criteri e le modalità da adottare nella gestione del Fondo in modo che venga garantita la pronta disponibilità delle somme necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente disposte dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, può essere rideterminata annualmente la misura massima dell'aggio spettante a Equitalia Giustizia S.p.A.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite, fermo quanto disposto dal comma 5, previa verifica dei presupposti del relativo incameramento, nonché della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, le quote delle risorse intestate «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro gestione finanziaria:

a) da devolvere al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n.44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n.512;

b) da devolvere al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia;

c) da acquisire all'entrata del bilancio dello Stato.

8. Il comma 24 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è abrogato.

9. All'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 613, della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole: «o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262» sono soppresse.

10. Dalla gestione del «Fondo unico giustizia», non devono derivare oneri, né obblighi giuridici a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 2**, che consta di 10 commi, introduce una regolamentazione più puntuale delle previsioni contenute nell'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112¹⁴, il quale ha previsto l'istituzione di un unico fondo su cui dovranno confluire:

- le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante "*Disposizioni contro la mafia*";

- le somme di denaro derivanti da irrogazione di sanzioni amministrative (comprese quelle di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300*");

- i proventi dei beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla suddetta legge 575/1965, nonché di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (che reca invece le "*Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*") o di irrogazione di sanzioni amministrative (anche di cui al suddetto decreto legislativo 231/2001).

Ai sensi del suddetto art. 61, comma 23, la gestione di tutte le suddette risorse potrà essere affidata alla società interamente posseduta da Equitalia S.p.A. (ex Riscossione s.p.a.), alla quale la legge finanziaria per il 2008 aveva previsto che venisse affidata la riscossione delle spese di giustizia¹⁵.

¹⁴ "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

¹⁵ L'art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) ha stabilito che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge finanziaria, il Ministero della giustizia stipulasse con una società interamente posseduta da Equitalia una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante, con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal Testo unico sulle spese di giustizia, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008, provvedesse alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:

a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e supporto all'attività di quantificazione del credito effettuata dall'ufficio competente;

b) notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo o dalla cessazione dell'esecuzione della pena in istituto;

c) iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo.

Il successivo comma 368 prevede che, per assicurare lo svolgimento delle attività affidate, la società stipulante può assumere finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo restando il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati nonché stipulare contratti, accordi e convenzioni con società a prevalente partecipazione pubblica ovvero con società private iscritte nell'albo di cui agli artt. 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Le convenzioni di cui al comma 367 devono individuare le linee guida delle predette operazioni finanziarie.

Il Ministero della giustizia, con apposite convenzioni, può incaricare la società stipulante di svolgere altre attività strumentali, ivi compresa la gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione del credito di cui al comma 367.

Si ricorda inoltre che al capitale di Equitalia partecipa l'Agenzia delle entrate nella misura del 51% e l'INPS nella misura del 49%.

Le disposizioni di attuazione del comma in esame dovranno essere adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno).

Il comma 24 dell'art. 61 stabiliva (v. *infra*) che un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze (di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno) provvedesse ogni anno alla determinazione delle risorse derivanti dal precedente comma 23 e le devolvesse:

- in parte, alla tutela della sicurezza pubblica e del pubblico soccorso,
- in parte, al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia,
- per il resto, all'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 1:

- denomina il fondo di cui all'art. 61, comma 23, del suddetto decreto-legge 112/2008 "Fondo unico giustizia";
- affida la gestione del suddetto Fondo unico giustizia ad Equitalia Giustizia s.p.a.;
- per le modalità di gestione del Fondo rinvia al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno), di cui al suddetto art. 61, comma 23, del decreto-legge 112/2008.

Il **comma 2** modifica l'oggetto del Fondo unico giustizia rispetto a quanto era previsto dal decreto-legge 112/2008. Ed infatti in esso confluiranno, unitamente ai relativi interessi:

(a) i proventi di cui all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 112/2008.

Come si è già ricordato, l'art. 61, comma 23, prevede che sul Fondo debbano confluire:

- le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 575/1965;
- le somme di denaro derivanti da irrogazione di sanzioni amministrative;
- i proventi dei beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla suddetta legge 575/1965, nonché di cui alla legge 1423/1956 o di irrogazione di sanzioni amministrative (anche di cui al suddetto decreto legislativo 231/2001).

(b) i proventi di cui all'art. 262, comma 3-*bis*, c.p.p.

La remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 367 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma.

Lo statuto della società stipulante deve riservare al Ministero della giustizia un'adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo (comma 371).

L'art. 262, comma 3-*bis*, c.p.p. prevede che, trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, siano devolute allo Stato.

La disposizione in esame è stata introdotta nel codice di procedura penale dall'art. 2, comma 612, della legge finanziaria per il 2008¹⁶.

Si ricorda che l'art. 2, comma 614, della medesima legge stabilisce che le risorse rivenienti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 612 e 613 sono destinate agli investimenti per l'avvio e la diffusione del processo telematico nell'ambito degli uffici giudiziari.

Per quanto riguarda il coordinamento tra il comma in esame e la destinazione prevista dal predetto art. 2, comma 614, della legge finanziaria per il 2008, v. *infra* comma 5.

(c) i proventi relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 575/1965, o di irrogazione di sanzioni amministrative, inclusi quelli di cui al decreto legislativo 231/2001.

Ai sensi del **comma 3**, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, Poste Italiane s.p.a., banche e altri operatori finanziari depositari delle somme di denaro, dei proventi, dei crediti, nonché dei beni di cui al comma 2, devono:

(1) intestare "Fondo unico giustizia" i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, nonché le attività di cui alla lettera c) del comma 2;

(2) trasmettere a Equitalia Giustizia s.p.a., con modalità telematica e nel formato elettronico reso disponibile dalla medesima società sul proprio sito internet all'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, le informazioni individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, che dovrà essere emanato entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Secondo la relazione illustrativa, si dovrebbe trattare di tutti gli elementi e le informazioni utili per la corretta ed agevole amministrazione dei beni intestati al Fondo stesso.

A decorrere dalla data di intestazione, Equitalia Giustizia s.p.a. provvede, se non già eseguite alla medesima data da Poste Italiane s.p.a., dalle banche ovvero da altri operatori finanziari, alle restituzioni delle somme sequestrate disposte anteriormente alla predetta data dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676, comma 1, c.p.p..

¹⁶ Legge 24 dicembre 2007 n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)".

L'art. 676, comma 1, c.p.p. prevede che il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate [o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-*bis* dell'art. 262, parole soppresse dal comma 9 dell'articolo in esame, v. *infra*]. In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'art. 667 comma 4.

Il **comma 4** stabilisce che sono altresì intestati "Fondo unico giustizia" tutti i conti correnti ed i conti di deposito che Equitalia Giustizia s.p.a., successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, intrattiene per farvi affluire:

- le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 61, comma 23, del decreto-legge 112/2008,
- le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 262, comma 3-*bis*, c.p.p.,
- i relativi utili di gestione, nonché
- i controvalori degli atti di disposizione dei beni confiscati di cui al predetto art. 61, comma 23.

Ai sensi del **comma 5**, Equitalia Giustizia s.p.a. è tenuta a versare in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia concernenti le spese di investimento di cui all'art. 2, comma 614, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le somme di denaro per le quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, ai sensi dell'art. 676, comma 1, c.p.p., è stata decisa dal giudice dell'esecuzione ma non ancora eseguita la devoluzione allo Stato delle somme medesime.

Come è già stato ricordato, infatti, l'art. 2, comma 614, della legge 244/2007 vincola le risorse rinvenienti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 612 e 613 agli investimenti per l'avvio e la diffusione del processo telematico nell'ambito degli uffici giudiziari.

Il **comma 6** stabilisce che con il decreto del Ministro dell'economia, di cui all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 112/2008 (oltre che le modalità di gestione del Fondo da parte di Equitalia Giustizia s.p.a., come previsto dal comma 1 dell'articolo in esame), verranno altresì stabiliti:

- la remunerazione massima spettante a titolo di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta a Equitalia Giustizia s.p.a. per la gestione delle risorse intestate "Fondo unico giustizia";
- le modalità di controllo e di rendicontazione delle somme gestite da Equitalia Giustizia s.p.a.;

- la natura delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7 (v. *infra*);
- i criteri e le modalità da adottare nella gestione del Fondo in modo che venga garantita la pronta disponibilità delle somme necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente disposte dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 676, comma 1, c.p.p..

La misura massima dell'aggio spettante a Equitalia Giustizia s.p.a. può essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno.

Ai sensi del **comma 7**, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite, fermo quanto disposto dal comma 5, previa verifica dei presupposti del relativo incameramento, nonché della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, le quote delle risorse intestate "Fondo unico giustizia", anche frutto di utili della loro gestione finanziaria:

- a) da devolvere al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'art. 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44¹⁷, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512¹⁸;
- b) da devolvere al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia;
- c) da acquisire all'entrata del bilancio dello Stato.

Conseguentemente alla riformulazione di cui al precedente comma 7, il **comma 8** abroga il comma 24 dell'art. 61 del decreto-legge 112/2008.

La disposizione abrogata stabiliva che: "Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del comma 23, che sono devoluti insieme ai proventi di cui al secondo periodo del citato comma 23, previa verifica di compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, per quota parte alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, per altra quota al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, e per la restante parte sono versati all'entrata del bilancio dello Stato".

¹⁷ "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura".

¹⁸ "Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso".

Il **comma 9** modifica l'art. 676, comma 1, c.p.p., sopprimendo le parole:"o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-*bis* dell'art. 262" sottraendo tale competenza al giudice dell'esecuzione (v. sopra, comma 3 dell'articolo in esame).

Ai sensi del **comma 10**, dalla gestione del "Fondo unico giustizia" non devono derivare oneri, nè obblighi giuridici a carico della finanza pubblica.

Articolo 3

(Norma di copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), valutati complessivamente in euro 5.137.296 per l'anno 2009 e in euro 4.785.678 a decorrere dall'anno 2010, si provvede:

a) quanto a euro 5.137.296 per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a euro 4.785.678 a decorrere dall'anno 2010, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma

5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposita relazione, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.

Ai sensi del **comma 1**, gli oneri derivanti dall'art. 1, comma 1, lettera *d*), ossia i nuovi benefici economici a favore dei magistrati trasferiti d'ufficio, sono valutati complessivamente in:

- euro 5.137.296 per l'anno 2009 e in
- euro 4.785.678 a decorrere dall'anno 2010.

Ad essi si provvede:

a) quanto a euro 5.137.296 per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a euro 4.785.678 a decorrere dall'anno 2010, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282¹⁹.

Il **comma 2** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ai sensi del **comma 3**, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del decreto-legge in esame, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e trasmette alle Camere, corredati da apposita relazione, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'art. 7 della legge 468/1978.

¹⁹ "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica*", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 4
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

L'**articolo 4** disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Ultimi dossier del Servizio Studi

34	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 779 "Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo delle valli da pesca lagunari"
35	Dossier	Disegno di legge A.S. n. ... "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" Tabella delle corrispondenze Indice per materia Ed. provvisoria
36/I	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. ... "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" Vol. I (artt. 1-59) Ed. provvisoria
36/II	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. ... "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" Vol. II (artt. 60-84) Ed. provvisoria
37	Schede di lettura	Disegno di legge AA. SS. nn. 586 e 905 "Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria"
38	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 999 "Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi"
39	Dossier	Materiali sui temi attuali di politica estera
40	Documentazione di base	La scuola italiana in alcune rilevazioni internazionali
41	Dossier	Sintesi e tematiche economiche e sociali estratte dal Rapporto annuale Istat e dalla Relazione annuale della Banca d'Italia per l'anno 2007
42	Dossier	La tassazione del reddito familiare

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Per gli utenti intranet del Senato è altresì disponibile il formato word seguendo il percorso "dossier di documentazione - Servizio Studi - Amarcord".